



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 982/2025

Oggetto: Richiesta di parere avente ad oggetto l'applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 nei confronti del ...omissis... (rif. prott. ANAC n. 27151 del 20 febbraio 2025 e n. 28162, n. 28425 e n. 28426 del 21 febbraio 2025).

Con la richiesta in oggetto è stata sottoposta all'esame della scrivente Autorità la questione concernente la riconducibilità del ...omissis... alla nozione di "ente di diritto privato regolato o finanziato" di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013 e la conseguente possibilità per un proprio dipendente, con qualifica di impiegato, di assumere la carica di presidente dell'Ente ...omissis..., su designazione della Regione ...omissis... Pertanto, in merito alla eventuale applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 al caso concreto, anche con riferimento alle ipotesi dettagliate al comma 1-bis di detta disposizione, si rappresenta quanto segue.

...omissis... è un ente privato senza scopo di lucro, impegnato nella realizzazione di programmi promozionali volti alla commercializzazione dell'offerta turistica del territorio di appartenenza dei soci e di tutti i servizi turistici correlati (cfr. art 4 dello Statuto).

Si tratta di un consorzio costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 18 l.r. n. 14/2016, ossia "composto da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico", con possibilità di "beneficiare dei contributi di cui all'articolo 21" concessi dalla regione ...omissis... al fine di sostenere "progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali".

Come rappresentato dall'istante, il consorzio in questione ha partecipato al bando 2024 per l'assegnazione di contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici regionali art. 21 l.r. 14/2016, ricevendo in esito alla procedura un contributo pari a euro 100.000.

Occorre, dunque, verificare l'eventuale riconducibilità del predetto ente alla categoria degli "enti di diritto privato regolati o finanziati" ex art. 1, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013, per i quali opera la causa d'inconferibilità prevista dall'art. 4 d.lgs. cit. ("A



coloro che nell'anno precedente abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione [...] che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali").

L'art. 1, comma 2, lett. d) d.lgs. cit. considera "enti di diritto privato regolati o finanziati" quelli che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

In riferimento alla presente nozione occorre effettuare alcune precisazioni. Nella "Relazione finale sulla revisione della disciplina vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (d.lgs. n. 39 del 2013)", elaborata dalla Commissione di studio per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituita dall'Autorità, si chiarisce che ai fini del riconoscimento della natura di ente di diritto privato regolato o finanziato "è sufficiente che un ente privato sia o solo regolato o solo finanziato per rendere inconfiribile un incarico amministrativo (o la permanenza in esso) per chi ne provenga". In merito ai punti n. 2 e n. 3 si è ritenuto coerente con la ratio della norma optare per una nozione di finanziamento più ampia, comprensiva sia della partecipazione minoritaria sia del finanziamento di attività, tenuto conto che "l'entità del finanziamento non sembra dirimente non soltanto al fine di escludere l'esistenza di un possibile rapporto di parzialità e di dipendenza, ma anche allo scopo di influenzare le scelte del soggetto finanziato". Peraltro, A.N.AC. con la delibera n. 533/2019 ha ulteriormente rilevato come "la sussistenza di una partecipazione minoritaria o di un finanziamento di attività [non] escluda tout court la possibilità di approfondire l'esame della fattispecie concreta in termini di rapporto tra soggetto finanziato e soggetto finanziatore, dal momento che un rapporto di finanziamento, sia anche minoritario o di attività, per essere rilevante deve essere tale da costituire un vincolo di parzialità e di dipendenza tra il soggetto finanziato e quello finanziatore, anche nel senso di capacità del secondo di influenzare le scelte del primo".

Orbene, nel caso di specie si ritiene possibile escludere la configurabilità delle condizioni elencate ai punti n. 2 e n. 3 per le seguenti ragioni.

Dagli atti acquisiti non risulta che la Regione ...*omissis*... né altro soggetto di diritto pubblico rivesta la qualifica di socio, necessaria affinché possa prefigurarsi una qualche



forma di partecipazione al capitale.

Neppure sembrerebbe riconoscibile nel caso di specie un finanziamento mediante rapporti convenzionali, tenuto conto che l'erogazione summenzionata non origina da rapporti a carattere negoziale (ossia contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici), sostanziandosi, invero, in una concessione di denaro pubblico, espressione del potere autoritativo dell'amministrazione.

In tal senso si ritiene opportuno approfondire il requisito di cui al punto n. 1, verificando se l'associazione possa eventualmente considerarsi alla stregua di un ente regolato dalla Regione. Giova richiamare ancora una volta la succitata Relazione dell'Autorità nella parte in cui si osserva che *"La nozione di regolazione [...] deve consistere in specifici poteri di regolazione, vigilanza e controllo sulle attività fondamentali dell'impresa"*. Ciò in quanto la finalità perseguita dal legislatore *"è quella di evitare che si ingeneri un rapporto, stabile e duraturo, tra il privato e l'amministrazione regolatrice, in forza del quale l'amministrazione regolatrice possa esercitare poteri (rulemaking, adjudication, enforcement) tali da condizionare l'autonomia privata del regolato per la tutela di un interesse pubblico. Poiché il regolato ha interesse a che la regolazione sia orientata a suo vantaggio (capture) è fondamentale che il regolato non rivesta incarichi di responsabilità nell'amministrazione regolatrice (inconferibilità) e chi dirige l'amministrazione regolatrice non abbia relazioni qualificate, come incarichi o cariche, presso i soggetti regolati"*.

Ciò posto, appare indispensabile appurare nel caso in esame l'eventuale esercizio di poteri di regolazione che scaturirebbero dalla concessione del contributo. A ben vedere l'amministrazione che intenda adottare provvedimenti attributivi di vantaggi economici è tenuta a verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni previste dalla legge o, a seconda dei casi, da altro atto amministrativo che stabilisca l'"*an*", il "*quid*" ed il "*quomodo*" dell'erogazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1875 del 28 marzo 2011). Con il provvedimento di concessione del contributo si esauriscono di norma tutti i poteri di controllo spettanti al soggetto pubblico, che, ove non diversamente previsto dalla legge o da altro atto di disciplina, non potrà più in alcun modo sindacare l'utilizzo dei fondi da parte del beneficiario.

Poiché dall'esame degli atti non emergono poteri di controllo spettanti al concedente a seguito dell'erogazione, si ritiene che il consorzio in esame non sia assimilabile agli enti regolati dalla P.A. Inoltre, il beneficio economico elargito dall'amministrazione regionale presenta un carattere episodico, occasionale e residuale tale da non risultare concretamente idoneo ad orientare l'attività principale del destinatario.



Deve pertanto escludersi la riconducibilità del *...omissis...* alla nozione di “ente di diritto privato regolato o finanziato” ex art. 1, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013, con conseguente inapplicabilità della fattispecie di inconferibilità prevista dall’art. 4, comma 1, d.lgs. cit..

La ritenuta insussistenza del requisito in provenienza rende superflua la trattazione di tutti gli altri elementi indicati dalla disposizione, nonché la valutazione delle ipotesi dettagliate al comma 1-bis, dell’art. 4 in questione.

Da quanto sopra esposto e sulla base della documentazione fornita in atti dall’istante, si ritiene in conclusione quanto segue:

- il *...omissis...* non rientra nella nozione di “ente di diritto privato regolato o finanziato” ex art. 1, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013, in quanto non partecipato, neppure in misura minoritaria, da soggetto pubblico né finanziato o sottoposto ad eventuali poteri regolatori della Regione *...omissis...*;
- ne consegue che, in relazione alla carica di Presidente dell’Ente *...omissis...* da conferire al dipendente di *...omissis...*, deve escludersi l’applicabilità dell’art. 4, comma 1 e 1-bis del d.lgs. 39/2013.

Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 19 marzo 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente